

N. 6870/2014 R.G. P.M.
 N. 61/2014 porta unito il n. 62/14 R.I.M.R.



**TRIBUNALE DI TREVISO
 CANCELLERIA PENALE DIBATTIMENTALE
 TEL. 0422/418554 fax 0422/418224**

Treviso, li 12.12.2014

Allo studio degli avvocati:
PAOLA TURRI di TREVISO
MAURIZIO BORGHESE di TREVISO
RAIMONDO GALLI di MILANO

Oggetto: riesame promosso da: BORTOLO CECCHETTO e TERRE DI RAI

Si trasmette, ordinanza di questo Tribunale del 10.12.14 che in accoglimento del riesame proposto dai difensori di Cecchetto Bortolo revoca l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza datato 19.11.14 e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Il presente fax vale come notifica e si resta in attesa di conferma dell'avvenuta ricezione stesso mezzo. (n. fax 0422/418224)



L'Assistente Giudiziario
 Wanda Nasato

Ai sensi dell'art. 42 disp.att.c.p.p.
 Si attesta di aver trasmesso il testo in originale via fax
 Ass.Giudiziario Nasato Wanda

Le informazioni contenute in queste comunicazioni sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso in cui lei avesse ricevuto per errore questo messaggio la preghiamo di volerlo avvertire telefonicamente e la invitiamo a notare che la lettura, divulgazione, diffusione, distribuzione, copiatura o conservazione di questo messaggio, così come l'uso dei dati in esso contenuti, sono severamente vietati.

IN CASO DI RICEZIONE DIFETTOSA CHIAMARE: 0422/418554.
 Pagina trasmessa compresa la presente nota: 4

N. 6870/14 R.G.N.R.

N. 61/14 RIM



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Michele Vitale	Presidente
dott. Marco Biagetti	Giudice
dott. Piera De Stefanis	Giudice rel.

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 09.12.2014;

vista la richiesta di riesame proposta dal difensore di CECCHETTO Bortolo e di "Terre di Rai s.a.s." avverso l'ordinanza con la quale il GIP in data 19.11.2014 convalidava il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal Pubblico Ministero il 17.11.2014 ed eseguito dalla G.d.F. il successivo 18.11.2014;

evidenziato che il provvedimento di convalida concerneva il sequestro ex art. 321 c.p.p. di 38.161 bottiglie di vino di color oro, argento e rosa, nella disponibilità della "Ca' di Rajo di CECCHETTO Bortolo & C. s.a.s.", di capacità varia, alcune già confezionate pronte per la successiva vendita, altre ancora vuote;

rilevato che il sequestro era stato disposto d'urgenza dal P.M. (e successivamente convalidato dal GIP), sul presupposto della sussistenza del *fumus*:

1) del delitto di cui all'art. 473 c.p., con riferimento alla contraffazione, da parte del legale rappresentante della Ca' di Rajo, dei marchi tridimensionali europei/internazionali - regolarmente registrati - tutelanti la forma ed il colore oro e rosa di particolari bottiglie, commercializzate sia in territorio nazionale che all'estero, da Bottega s.p.a.;

2) del delitto di cui all'art. 517 c.p. con riferimento alla messa in commercio di un notevole quantitativo di bottiglie di vino color argento che, imitando per forma, colore e contenuto, quelle di cui al marchio tridimensionale non registrato utilizzato da Bottega s.p.a. per la commercializzazione dei suoi prodotti, era idoneo a creare confusione nel consumatore circa l'origine, provenienza e qualità del prodotto contenuto nelle bottiglie stesse;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or a similar letter.

visto l'unico motivo di impugnazione rappresentato dai difensori dell'indagato CECCHETTO Bortolo secondo cui dalla prospettazione dei fatti di cui alla denuncia -querela svolta dalla persona offesa BOTTEGA s.p.a., nonché dai successivi accertamenti eseguiti dal Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso non emergerebbero elementi fattuali tali da ritenere configurabili i reati suddetti;

sentiti la persona offesa ed i difensori dei ricorrenti;

osserva:

il ricorso proposto dall'indagato CECCHETTO Bortolo è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati:

dai documenti e rilievi fotografici dimessi dalle parti può ritenersi accertato che le bottiglie utilizzate sia da Bottega s.p.a. che da Ca' di Rajo s.a.s. sono di forma standard, denominata "collio", generalmente utilizzata per la commercializzazione di vino prosecco;

Bottega s.p.a. ha provveduto nel 2013 a registrare ad Alicante i marchi tridimensionali riferibili alle bottiglie di colore oro e rosa, tuttavia sia Ca' di Rajo, sia altre note cantine italiane ed estere, già anteriormente alla registrazione dei predetti marchi, utilizzavano bottiglie con varie colorazioni per la commercializzazione di vino;

un tanto consente, preliminarmente, di rilevare come né la forma della bottiglia, da sempre presente ed usuale nel mercato di settore, né la colorazione della bottiglia stessa, risultino rivestire particolare idoneità distintiva quali indicatori dell'origine dei prodotti commercializzati da Bottega s.p.a., proprio per il contemporaneo uso che ulteriori soggetti operanti nel settore, fanno di bottiglie colorate, contraddistinte da diverse etichettature;

in proposito, va allora condiviso il principio affermato dalla Suprema Corte, in un caso del tutto analogo di presunta contraffazione di marchio tridimensionale, secondo cui tale tipologia di marchio non può trovare tutela ai sensi dell'art. 473 c.p. allorquando sia composto unicamente da elementi privi di carattere individuante rispetto al prodotto cui si riferisce, purché non riporti ulteriori segni distintivi idonei a creare confusione ovvero trarre in inganno il consumatore medio (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 13396 dell'01.04.2011, in parte motiva: trattavasi di pretesa contraffazione delle note borse Birkin di Hermés, realizzate in diversi colori, contraffazione esclusa dalla Corte in quanto le borse sequestrate avevano una forma usuale nello specifico settore e non riportavano in alcuna loro parte il marchio "Hermés", cosicché la sola imitazione della forma non è stata ritenuta idonea a trarre in inganno il compratore);

sotto tale ultimo profilo va ulteriormente evidenziato come le bottiglie oro e rosa sequestrate, oltre che di colori simili ma non identici a quelle commercializzate da Bottega s.p.a., non riportino in alcuna loro parte la lettera "B" in rilievo ovvero altra etichettatura che contraddistingue, quantomeno quale marchio di fatto e per preuso, i prodotti di Bottega s.p.a.: i rilievi fotografici in atti dimostrano come alle bottiglie sottoposte a sequestro risultino applicate chiare etichette riportanti il marchio "EPSILON" ed indicazioni sul prodotto riferibili unicamente a "Ca' di Rajo s.a.s.";

in altre parole, sulle bottiglie sottoposte a cautela non risulta essere stato contraffatto il marchio "B" riferibile a Bottega s.p.a.;

in proposito va allora ricordata un'ulteriore recentissima pronuncia della Suprema Corte, la quale, nel ribadire la distinzione tra la fattispecie, di rilievo penale, di cui all'art. 473 c.p. e

l'illecito civilistico della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., ha ancora una volta precisato che mentre per l'integrazione del secondo è sufficiente l'utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli utilizzati da altri, ovvero l'imitazione servile di prodotti altrui, viceversa, per la configurabilità della fattispecie delittuosa menzionata è necessario, più specificamente, che gli *altri marchi o segni distintivi siano fatti oggetto di materiale contraffazione o alterazione per cui, mancando queste, la sola possibilità di confusione non può di per sé valere a costituire il reato* (cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 28922 del 03.07.2014; in precedenza altresì Cass., Sez. V, n. 10.193 del 23.03.2006);

nel caso in esame allora, per quanto sopra detto, non sussistendo contraffazione ovvero alterazione né del segno distintivo in rilievo "B", né dei marchi tridimensionali registrati da Bottega s.p.a. (sia per non avere questi idoneità distintiva, sia per essere le bottiglie sottoposte a sequestro al più simili, ma non identiche a quelle commercializzate dalla p.o.), deve escludersi la configurabilità del delitto di cui all'art. 473 c.p. in capo al legale rappresentante di Ca' di Rajo s.a.s., potendo al più la condotta dallo stesso tenuta rilevare sul piano civilistico quale concorrenza sleale (contro la quale tuttavia non consta che la p.o. abbia inteso agire nelle sedi deputate);

L'assenza di alcuna idoneità distintiva delle bottiglie color argento rispetto al prodotto commercializzato da Bottega s.p.a., come sopra già illustrato, nonché la carenza di alcun accertamento in ordine alla effettiva qualità del vino commercializzato da Ca' di Rajo s.a.s. nelle bottiglie argento, con propria etichettatura, porta altresì ad escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 517 c.p.;

L'accoglimento del ricorso avanzato dai difensori di CECCHETTO Bortolo in punto assenza di *fumus dei reati contestati* assorbe l'ulteriore doglianza avanzata dai difensori di Terre di Rai s.a.s. circa la riferibilità a tale diversa società di parte delle bottiglie in sequestro;


P.Q.M.

visto l'art. 324 c.p.p.,
in accoglimento del riesame proposto dai difensori di CECCHETTO Bortolo, revoca
l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza datata 19.11.2014 e dispone il
dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Treviso il 10.12.2014

Il Giudice est.
dott. Piera De Stefanis



Il Presidente
dott. Michele Vitale

Vitale
Copia conforme all'originale
Treviso, il 12/12/2014
Assistente giudiziaria
Wasato Wanda

